



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 111 del 29 gennaio 2020

Fascicolo UVCS 1456/17

Oggetto: Attività ispettiva espletata presso il Comune di Mortara (PV) in data 14.11.2017 - Affidamento del servizio luce e di connessi servizi di efficientamento ed adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole S.r.l.

Il Consiglio

nell'adunanza del 29 gennaio 2020

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza centrali di committenza e concessioni di servizi,

Considerato in fatto

Con delega a firma del Presidente dell'Autorità prot. n. 98032 del 3.8.2017, il Nucleo Speciale Anticorruzione della GdF è stato incaricato di espletare accertamenti ispettivi presso il Comune di Mortara (PV), avvalendosi del supporto di un funzionario dell'Autorità designato dall'Ufficio UVCS e incaricato dal Presidente con provvedimento prot. n. 111622 del 27.9.2017.

Le risultanze ispettive sono confluite nella relazione GdF pervenuta al prot. n. 3022 dell'11.1.2018 a valle di una attenta analisi e valutazione da parte del Nucleo.

Gli accertamenti sono stati incentrati principalmente sulle prassi e sulle procedure poste in essere dal Comune di Mortara per l'affidamento ed il rinnovo/proroga del servizio luce in favore dell'o.e. Enel Sole S.r.l., nonché sulle modalità di riscatto degli impianti non di proprietà dell'ente.

La disamina degli atti, alla luce della relazione conclusiva della GdF, ha rivelato che nel periodo di interesse (1.1.2010-31.12.2016) i servizi di pubblica illuminazione e, segnatamente, quelli di gestione e manutenzione degli impianti, sono stati erogati dalla Enel Sole (già ENEL - Ente Nazionale Energia Elettrica) in forza di una *"Convenzione per prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica"* stipulata in data 22.6.1976 con decorrenza dal 1.10.1976 e scadenza al 30.9.1979.

L'art. 2. della convenzione fissa la data di scadenza naturale del contratto al 30.9.1979, prevedendo nel contempo l'operatività di proroghe triennali tacite in assenza di espressa disdetta da formalizzare, su iniziativa di una delle parti, almeno quattro mesi prima di ogni scadenza.

In data 11.12.1984 è stata sottoscritta specifica *"APPENDICE 1"* alla convenzione del 1976 al fine di rideterminare la consistenza degli impianti e ridefinire il valore dei canoni.

Gli esiti ispettivi hanno rivelato che il Comune di Mortara non ha mai formalmente disdettato la convenzione e che per l'approvvigionamento del servizio luce si è avvalso della Soc. Enel senza soluzione di continuità sin dalla stipula della suddetta convenzione.

In ordine al riscatto degli impianti di i.p. non è stata riscontrata alcuna iniziativa volta ad avviare la relativa procedura sino all'adozione della det. dir. n. 460 del 1.8.2012, con al quale l'ente ha affidato un incarico allo Studio Delta Consulting s.a.s. ed allo Studio Elettrotecnico Ardigzone D., rispettivamente per il "*servizio amministrativo*" e per il "*servizio tecnico*" di supporto alle procedure di rilievo e avvio della negoziazione per l'acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione.

Tuttavia, gli affidamenti in questione non risultano aver prodotto alcun risultato per quanto attiene all'acquisizione degli impianti di pubblica illuminazione.

Infatti, alla data dell'ispezione (14.11.2017) gli impianti risultavano ancora di proprietà di Enel Sole S.r.l., come confermato anche dalle dichiarazioni del Sindaco p.t., il quale nell'occasione ha dichiarato in merito: "*Relativamente alla procedura di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica, vi rappresento che non è mai stato avviato formale iter burocratico in quanto l'amministrazione comunale ha ritenuto non economicamente praticabile, anche per una questione di disponibilità dei fondi, quindi ENEL SOLE non è mai stata interessata*".

Con nota prot. n. 75014 dell'11.9.2019, trasmessa al Comune di Mortara e p.c. ad Enel Sole S.r.l., in attuazione del deliberato consiliare reso nella seduta del 5.9.2018, sono state comunicate le risultanze istruttorie (nel prosieguo per brevità CRI) al fine di acquisire eventuali controdeduzioni a discarico da parte dell'ente.

Nella CRI venivano riepilogati i termini dell'indagine e le criticità rilevate in ordine alla gestione amministrativa e contrattuale dei servizi in oggetto nel periodo di interesse (1.1.2010 – 31.12.2016), come di seguito esposte in sintesi.

In particolare, preso atto di quanto emerso nel corso dell'ispezione, dettagliatamente descritta nel verbale GdF del 14.11.2017, ed alla luce di quanto riferito nel successivo rapporto GdF prot. n. 3022 dell'11.1.2018, concernente l'elaborazione dati e l'analisi documentale effettuata sul carteggio acquisito, era emerso che nell'arco temporale oggetto di verifica (2010-2016) l'ente si è avvalso delle prestazioni fornite da ENEL (Ente Nazionale Energia Elettrica) e, successivamente, da Enel Sole S.r.l. sin dal 1976, data di stipula della relativa convenzione, usufruendo quindi della proroga tacita prevista dall'art. 2 dell'atto anche nel periodo qui di interesse (2010-2016).

Non è stato possibile evincere dalle acquisizioni documentali in sede ispettiva alcun CIG per le prestazioni rese dalla suddetta società, con ciò contravvenendo l'ente alle disposizioni vigenti in materia di obblighi informativi verso l'Autorità e a quelli in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutti gli affidamenti successivi al 20 febbraio 2006, data di entrata in vigore della delibera AVCP del 26.1.2006 (art. 3), sono soggetti all'obbligo di acquisire il CIG, proprio ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi verso l'Autorità (art. 7, comma 8, d.lgs. n. 163/2006), nonché della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 d.lgs. n. 136/2010.

Ne deriva che, nei rapporti contrattualizzati con Enel Sole S.r.l., l'utilizzo di un CIG non perfezionato configura le seguenti irregolarità:

- a) violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.), anche alla luce della citata Delibera Anac n. 1 del 11.1.2017 avente ad oggetto "*Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG*", con conseguente esposizione del dirigente responsabile alle sanzioni pecuniarie prefettizie previste dalla legge;
- b) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'AVCP, ora ANAC, previsti dall'art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, *ratione temporis* applicabile ai casi oggetto di indagine, con conseguente applicabilità delle sanzioni

pecuniarie previste dal citato art. 6, comma 11, nonché delle connesse responsabilità disciplinari previste dal successivo comma 12;

- c) omissione contributiva nei confronti dell’Autorità, derivante dalla mancata acquisizione del CIG (ove previsto in ragione dell’importo pari o superiore a 40.000 euro) ovvero di CIG non perfezionati in presenza di rapporti contrattualizzati (formalmente o in via di fatto) tra Enel Sole S.r.l. e il Comune interessato.

Altra anomalia rilevata *per tabulas* si rintraccia nella circostanza che il rapporto contrattuale tra Enel Sole e Comune di Mortara si è protratto per anni in regime di proroga sin dalla scadenza della convenzione originaria del 1976 (scaduta il 30.9.1979), in applicazione di una clausola palesemente illegittima secondo cui “*La presente convenzione decorre dal 1.10.1976, scade il 30.9.1999 e si intende tacitamente prorogata di triennio in triennio qualora una delle parti non ne dia disdetta con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima di ogni scadenza*”.

La prosecuzione del rapporto contrattuale così concepita è risultata priva di fondamento normativo, in quanto basata su una presunta legittimità dei rinnovi automatici, notoriamente vietata alle P.A. e ammessa, come confermato dalla giurisprudenza, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica (cfr. delib. AVCP n. 110 del 19 dicembre 2012).

Già nel 2012, pertanto, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ebbe modo di evidenziare l’illegittimità di gestioni del servizio di illuminazione pubblica esercitate mediante proroghe tacite, principio poi ribadito nel Comunicato del Presidente dell’Autorità del 14 settembre 2016.

Al tempo degli affidamenti in argomento, nel periodo di interesse (2010-2016), era applicabile l’art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 che, sulla scia dell’art. 23 della L. n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), vietava espressamente il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori, comminando la nullità dei contratti rinnovati tacitamente.

Ciò posto, in CRI è stato inoltre precisato che l’affidamento *de quo* è sottratto all’ambito di applicazione dell’art. 34 D.L. n. 179/2012, essendo la convenzione stipulata tra il Comune di Mortara e l’allora Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (Enel) formalmente scaduta il 30.9.1999.

Nessuna delle ipotesi normative riferite al citato art. 34¹ risulta praticabile nel caso che occupa, in quanto la prosecuzione del rapporto tra Enel Sole e Comune di Mortara, oltre la data di scadenza naturale della convenzione (1999), è avvenuta in regime di proroga tacita, come tale nulla *ex lege*, senza che possa individuarsi un valido titolo contrattuale che copra il periodo oggetto della presente indagine.

La clausola sulle proroghe triennali contenuta nel contratto, peraltro, non può ritenersi idonea a legittimare la prosecuzione del rapporto *sine die* trattandosi di clausola in contrasto con le disposizioni vigenti.

Tale affidamento, protratto per anni in assenza di procedure di evidenza pubblica e/o di istituti alternativi azionabili (ad es. ordinativi di fornitura emessi in base a Convenzioni Consip, approvvigionamenti di servizi analoghi, ecc.), nella prima fase istruttoria, è stato ritenuto suscettibile di configurare le seguenti ulteriori violazioni:

¹ L’art. 34 della citata L. 17.12.2012 n. 221, nella versione modificata dall’art. 8, comma 1, della L. n. 115 del 2015, prevede che: a) gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, il 31 dicembre 2020 [comma 22]; b) gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell’Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori [comma 22]; c) gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013 [comma 21]; d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste [comma 20].

- a) ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione, per aver sottratto al mercato appalti cui avrebbero potuto concorrere, ove il Comune avesse proceduto all'affidamento con gara, altri operatori economici, anche europei, in violazione delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice *ratione temporis* applicabile (artt. 54 e ss. d.lgs. n. 163/2006);
- b) possibile danno erariale derivante dal mancato espletamento delle procedure di fissazione del prezzo contrattuale che sarebbe potuto scaturire dal confronto competitivo di più operatori in gara ovvero dall'attivazione di convenzioni Consip mediante ordinativi di fornitura dei servizi in argomento, a garanzia del miglior rapporto qualità/prezzo;
- c) possibile violazione delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di ordine generale, nei casi in cui l'affidamento diretto in favore di Enel Sole non sia stato preceduto dagli adempimenti volti all'accertamento dei requisiti di cui all'allora vigente art. 38 d.lgs. n. 163/2006 (ora art. 80 d.lgs. n. 50/2016), requisiti di affidabilità morale, professionale ed economica (regolarità contributiva/DURC; regolarità fiscale; posizione penale dei legali rappresentanti; ecc.), né dagli accertamenti antimafia;
- d) maggiore esposizione ai rischi di corruzione derivanti dal consolidarsi di prassi *contra legem* all'interno dell'ente comunale che, in assenza di gare, ha prorogato/rinnovato illegittimamente contratti Enel Sole scaduti sulla base di decisioni dirigenziali prive di adeguato supporto normativo;
- e) violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto previsto dall'allora vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;
- f) mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti ex artt. 1, 24 e 25 del R.D. n. 2578/1925 ed artt. 8 e ss. D.P.R. n. 902/1986).

Conseguentemente, con comunicazione di risultanze istruttorie (CRI) inviata al Comune di Mortara con prot. n. 75014 dell'11.9.2018 sono state contestate le anomalie sopra rilevate.

In riscontro alla CRI è pervenuta in data 2.10.2018 istanza di audizione da parte di un consulente legale incaricato da Enel Sole per discutere di aspetti relativi alle indagini avviate nei confronti di alcuni Comuni, tra i quali Mortara, tutte riconducibili alla medesima istruttoria. L'audizione è stata espletata in data 26.11.2018, *giusta* verbale prot. n. 102466 del 12.12.2018, con la partecipazione del responsabile Business to Government Sales di Enel Sole e di altri consulenti e responsabili legali della detta Società. Successivamente anche il Comune di Mortara ha trasmesso proprie controdeduzioni al prot. n. 82746 dell'8.10.2018, cui ha fatto seguito una seconda memoria dei suddetti legali, sottoscritta anche dall'Amministratore Unico p.t. della Società, acquisita al prot. n. 102038 dell'11.12.2018, con la quale sono state formulate ulteriori controdeduzioni alle comunicazioni di risultanze istruttorie.

In sede di audizione ed in termini generali i rappresentanti di Enel Sole hanno evidenziato che l'indagine è stata incentrata sulla gestione di un servizio pubblico relativo ad impianti che sono di proprietà della Società, assumendo che essi avrebbero un considerevole valore economico, con la conseguenza che le stazioni appaltanti, al fine di affidare tale servizio previo espletamento di una gara ad evidenza pubblica, dovrebbero prima procedere all'acquisto degli impianti in argomento così da poterne disporre.

La gara presupporrebbe, pertanto, il previo acquisto della proprietà degli impianti da parte dei Comuni, anche eventualmente ricorrendo al procedimento di riscatto ex R.D. n. 2578/1925. Tale disposizione prevede tuttavia il pagamento di un equo indennizzo a fronte del riscatto del bene e, conseguentemente, presuppone che i Comuni abbiano la disponibilità di risorse finanziarie da destinare a tal fine.

La procedura di riscatto, o altra analoga procedura che implica la cessione dei beni, diverrebbe quindi presupposto indefettibile per avanzare un nuovo affidamento con procedura di gara.

Secondo i legali, a prescindere dal valore industriale dei beni, si tratta di reti non duplicabili, come tali non suscettibili di consistenti variazioni economiche rispetto al valore reale.

Inoltre, atteso che Enel Sole è una società quotata in borsa e che gli impianti costituiscono *assets* che impattano in bilancio, ne sarebbe esclusa la loro cessione a titolo gratuito.

Dopo aver delineato il contesto normativo di riferimento e i tratti comuni a più enti locali, soprattutto riferiti alla genesi dei rapporti contrattuali, la memoria acquisita al prot. n. 102038 dell'11.12.2018 si sofferma preliminarmente sulla constatazione che *“il servizio espletato da Enel Sole, in base alle convenzioni sottoscritte alla fine degli anni '70 e prorogate in virtù della clausola ivi presente, non integrava e non integra a tutt'oggi alcuna violazione delle regole dettate in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture”*. Sarebbe quindi errato ritenere che l'affidamento del servizio di cui si tratta dovesse essere accompagnato dalla acquisizione del CIG ed in ogni caso non è addebitabile ad Enel Sole alcuna responsabilità per l'omessa acquisizione o per asserite violazioni alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di incumbenti che competono alle stazioni appaltanti e non agli operatori economici.

A difesa della piena conformità del servizio espletato alla normativa vigente, nella citata memoria prot. n. 102038/2018 viene ribadito che in considerazione della proprietà degli impianti in capo ad Enel Sole deve escludersi l'obbligo di espletare pubbliche gare per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica, almeno fino a quando tali beni resteranno di proprietà del gestore.

Stando ai contenuti della memoria di controdeduzioni, la condizione indispensabile all'espletamento delle gare di evidenza pubblica è costituita dalla acquisizione della proprietà degli impianti da parte dei Comuni mediante contratto di acquisto o mediante procedura di riscatto, fermo restando che, anche in caso di mancato accordo sul *quantum* dell'indennità, Enel Sole è comunque tenuta alla consegna degli stessi. Nessun addebito potrebbe quindi essere mosso alla Società E.S. per mancata ovvero tardiva acquisizione degli impianti da parte degli enti locali, cui è rimessa ogni iniziativa in merito.

Stando alla citata memoria difensiva prodotta da E.S. (prot. n. 102038/2018), per l'affidamento alla Società del servizio su impianti di sua proprietà gli enti appaltanti avrebbero potuto fare ricorso alla procedura di cui all'art. 57, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006. Inoltre, il gestore E.S. assumerebbe nelle convenzioni in argomento la veste di concessionario titolare di un diritto esclusivo (la proprietà degli impianti).

Ed ancora, stando alle prospettazioni parte, gli affidamenti di cui si discute in questa sede sarebbero assistiti dall'art. 34, comma 22, del D.L. n. 179/2012, trattandosi di affidamenti assentiti fra il 1976 ed il 1979 ed ancora validamente in essere alla data considerata dalla norma in questione (31.10.2003), in forza dell'esercizio della facoltà di rinnovo tacito delle convenzioni, ivi espressamente prevista, nonché in ragione di precedenti norme che avrebbero comunque legittimato dei veri e propri affidamenti diretti.

Tale conclusione, peraltro, viene estesa a tutte le convenzioni oggetto di indagine, rispetto alle quali pertanto i legali assumono la legittimità quanto meno sino alla data del 2020.

Relativamente all'applicabilità agli affidamenti in esame delle disposizioni in materia di CIG e di obblighi informativi (art. 7, comma 8, d.lgs. n. 163/2006) e contributivi nei confronti dell'Autorità, la difesa prot. n. 102038/2018 assume l'inesistenza per essi sia dell'obbligo di acquisire il CIG, sia di rendere le prescritte informazioni e versare le contribuzioni ad ANAC, trattandosi di affidamenti che non ricadrebbero nell'ambito di applicabilità del d.lgs. n. 163/2006.

Relativamente ad altre contestazioni contenute in CRI, la difesa in argomento tende a precisare che la violazione di obblighi e adempimenti imposti alle stazioni appaltanti non può in alcun modo

implicare dirette responsabilità della Soc. Enel Sole, essendo essa estranea al campo di applicazione della normativa in questione.

Il Comune di Mortara ha trasmesso memoria al prot. n. 82746 dell'8.10.2018, nella quale l'ente ha controdedotto alla CRI prot. n. 75014 dell'11.9.2018.

La convenzione originaria con Enel Sole risale al 22.6.1976, cui ha fatto seguito l'appendice in data 11.12.1984. Negli anni 2012-2013 il Comune ha eseguito alcune verifiche sullo stato del servizio di pubblica illuminazione al fine di addivenire ad eventuali interventi per la regolarizzazione giuridico-amministrativa. In tale contesto, al fine di valutare l'acquisizione degli impianti di p.i. al patrimonio comunale, non disponendo di idonee professionalità al suo interno, l'ente ha affidato all'esterno un incarico finalizzato a determinare, fra l'altro, anche il valore degli impianti.

Tuttavia, per problematiche legate al bilancio aggravatesi negli anni, l'amministrazione non ha avviato procedure di riscatto. Il valore degli impianti, peraltro, ha subito un incremento nel corso degli anni per successivi interventi efficientamento energetico (sostituzione di lampade a vapori di mercurio con lampade a vapori di sodio) effettuati dalla Soc. E.S. su circa 1.300 punti luce, facendo accrescere pertanto il presunto importo di riscatto di circa 240.000 euro, per un valore complessivo stimato degli stessi di circa 300.000 euro.

In merito ai rilievi concernenti la dedotta violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'amministrazione si limita a precisare che, pur avendo acquisito erroneamente diversi CIG per la liquidazione delle fatture emesse Enel Sole, non ricorre alcuna volontà di eludere la tracciabilità mediante l'omissione dell'acquisizione del CIG medesimo.

Ritenuto in diritto

A parere dell'Autorità l'esame delle controdeduzioni pervenute non offre sufficienti elementi a discarico delle originarie contestazioni contenute in CRI prot. n. 75014 dell'11.9.2018, che pertanto devono essere confermate in questa sede.

Infatti, pur prendendo atto delle giustificazioni fornite dall'ente con prot. n. 82746/2018, permangono le criticità rilevate in CRI, ancorché rispetto ad esse devono riconoscersi oggettive attenuanti riconducibili alle asserite difficoltà finanziarie dell'ente, ostative all'acquisizione degli impianti e, quindi, all'indizione della gara di evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo contraente.

La clausola del rinnovo tacito contenuta nel contratto, peraltro, in quanto palesemente illegittima perché in contrasto con le disposizioni allora vigenti, non può assumersi come "valido titolo" per la prosecuzione del rapporto oltre la data di sua naturale scadenza. L'applicabilità del citato art. 34 (comma 22), infatti, presuppone che il contratto di servizio sia "in essere" alla data del 31.12.2004, quindi non formalmente scaduto, ovvero che esso continui a produrre effetti in base ad "*altri atti che regolano il rapporto*", purché legittimi.

Tutto quanto sopra ritenuto e considerato,

DELIBERA

▪ di confermare i rilievi e le criticità contestate con comunicazione di risultanze istruttorie prot. n. 75014 dell'11.9.2019 e segnatamente le seguenti:

- a) protrazione pluriennale del rapporto contrattuale tra Enel Sole e Comune Mortara in regime di proroga sin dalla scadenza della convenzione originaria del 1976 (scaduta il 30.9.1979), in applicazione di una clausola palesemente illegittima secondo cui "*La presente convenzione decorre dal 1.10.1976, scade il 30.9.1999 e si intende tacitamente prorogata di triennio in triennio qualora una delle parti non ne dia disdetta con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima di ogni scadenza;*

- b) mancata acquisizione del CIG nel periodo di indagine (2010-2016) riferito ai rapporti contrattuali con la Soc. Enel Sole per i servizi in oggetto, con conseguente omissione contributiva nei confronti dell'Autorità;
 - c) violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche alla luce della citata Delibera Anac n. 1 del 11.1.2017 avente ad oggetto *“Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”*;
 - d) violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'AVCP, ora ANAC, previsti dall'art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, *ratione temporis* applicabile ai casi oggetto di indagine;
- di dare mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera:
- all'amministrazione comunale e alla Soc. Enel Sole S.r.l.;
 - alla competente Prefettura per le eventuali iniziative previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - all'Ufficio sanzioni contratti pubblici dell'Autorità per l'avvio delle consequenziali iniziative in relazione alle violazioni accertate eventualmente rilevanti a fini sanzionatori;
 - al Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 febbraio 2020

Il Segretario *Maria Esposito*